AUTORIZZAZIONE AI COMUNI DI PROVVEDERSI DI MAESTRI IN SOPRANNUMERO

Art. 5

I maestri in soprannumero, attualmente in servizio, qualunque sia la loro denominazione (supplenti, assistenti, provvisori, sottomaestri e simili) verranno nominati, senza bisogno di ulteriore concorso e secondo le norme dell'articolo precedente, ai posti di titolari di mano in mano che si renderanno vacanti, purche' la loro nomina a maestri in soprannumero sia stata fatta in seguito a regolare concorso per titoli o per titoli ed esami, ovvero scegliendoli nella graduatoria dei concorrenti ai posti di titolari.

Avranno lo stesso diritto quegli insegnanti che hanno acquistata la stabilita' nell'ufficio a norma della legge 14 luglio 1907.

Versione in vigore dal 5 agosto 1909, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Autorizzazione ai Comuni di provvedersi di maestri in soprannumero
Estremi	Legge 11 luglio 1909, n. 490
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1909

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/autorizzazione-ai-comuni-di-provvedersi-di-maestri-in-soprannumero/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it